

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 155

presentata dai Consiglieri regionali
PERU - OPPI - SECHI - MORO - GALLUS - BIANCAREDDU- GIAGONI - COCCIU

il 29 maggio 2020

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata al superamento delle sperequazioni territoriali esistenti e a garantire omogeneità ed organicità alle dinamiche interne della Sardegna con l'intento di porre le premesse per promuovere uno sviluppo uniforme delle peculiarità e delle potenzialità che connotano il territorio.

Con tale obiettivo la proposta contiene una soluzione improntata ad equilibrio con quanto già stabilito per il territorio del cagliaritano in cui operano la Città metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna. La presente proposta pertanto comprende:

- 1) l'istituzione della Città metropolitana di Sassari ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione;
- 2) la creazione della nuova Provincia della Gallura con sede Olbia-Tempio.

La presente proposta apporta una modifica alla proposta di legge n. 120 eliminando la parte in cui quest'ultima prevedeva l'istituzione della nuova Provincia del Nord Sardegna; ciò al fine di renderla ancor più corrispondente e aderente alla realtà territoriale esistente.

Pur con le importanti novità sopra richiamate, la nuova ipotesi di riforma del sistema delle autonomie locali qui proposta è costruita sulla medesima intelaiatura della legge regionale n. 2 del 2016, mantenendo ferma, pertanto, la primaria importanza del processo associativo dei comuni. Viene quindi fatta salva la ratio della legge regionale n. 2 del 2016 che si sostanzia nel promuovere l'associazionismo dei comuni attraverso le unioni di comuni le quali trovano negli ambiti ottimali un essenziale riferimento territoriale ed il presupposto per la individuazione degli ambiti territoriali strategici sui quali innestare la programmazione territoriale e le politiche di sviluppo e coesione.

La presente proposta mantiene ferme le prerogative assegnate alle unioni dei comuni dalla legge regionale n. 2 del 2016 attraverso la procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale, di primaria importanza per il processo associativo dei comuni.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (Definizioni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunto il seguente periodo: "per "città metropolitana di Sassari" l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione, corrispondente ai comuni che hanno una stretta connessione funzionale territoriale, sociale ed economica con la Rete metropolitana di Sassari istituita ai sensi dell'articolo 8, la quale cessa alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 2

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 (Ambiti territoriali strategici e programmazione regionale)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 sono abrogati.

Art. 3

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 (Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "della città metropolitana" sono sostituite dalle parole "delle città metropolitane".

Art. 4

Modifiche della rubrica del titolo III e del capo 1 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è rinominato come segue: "Titolo III -

Città metropolitane, norme transitorie in materia di province e in materia di polizia locale".

2. Il capo I della legge regionale n. 2 del 2016 è rinominato come segue "Principi generali del riordino".

Art. 5

Ulteriori integrazioni del titolo III della legge regionale n. 2 del 2016

1. Gli articoli 18 (Successione e fase transitoria), 19 (Statuto e organi della città metropolitana), 20 (Sindaco metropolitano), 21 (Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana) della legge regionale n. 2 del 2016 si applicano, in quanto compatibili, alla istituzione ed al funzionamento della Città metropolitana di Sassari.

Art. 6

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016
(Funzioni delle città metropolitane della Sardegna)

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
- "1. Alla Città metropolitana di Cagliari e, dalla data della sua istituzione, alla Città metropolitana di Sassari sono attribuite, per il loro territorio di riferimento, le funzioni fondamentali della ex Provincia di Cagliari e della Provincia di Sassari e quelle previste nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nonché le seguenti funzioni fondamentali:
- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegna-

te dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

1 bis. Spetta alla Città metropolitana di Cagliari e, dalla data della sua istituzione, alla Città metropolitana di Sassari, per la parte del suo territorio, il patrimonio, il personale e le risorse strumentali, rispettivamente, della ex Provincia di Cagliari e della Provincia di Sassari a cui le città metropolitane rispettivamente succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro alla provincia di riferimento. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

1 ter. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province.

1 quater. La Regione, nei limiti delle pro-

prie competenze, può attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione della presente legge e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.";

- b) alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: ", nonché la eventuale soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Sassari e i comuni limitrofi."

Art. 7

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 (Decentramento e partecipazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri ed il mantenimento della Municipalità della Nurra nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali.

Art. 8

Istituzione della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituite, rispettivamente, la Città metropolitana di Sassari, con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e la Provincia della Gallura.

2. In sede di prima istituzione la circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Sassari, con sede Sassari, è composta dai seguenti comuni: Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi, Burgos, Carge-

ghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedinì, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba e Villanova Monteleone.

3. In sede di prima istituzione, la circoscrizione territoriale della Provincia della Gallura, con sede Olbia-Tempio, è composta dai seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola.

4. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura, ivi compresi:

- a) la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio, dei due nuovi enti alla Provincia di Sassari, compresi i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali i due enti succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro alla Provincia di Sassari. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali;
- b) la nomina di un amministratore straordinario per la Provincia della Gallura, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016, fino all'elezione degli organi provinciali.

5. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 2 possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla Città metropolitana di Sassari con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri e optare per l'accorpamento alla circoscrizione di una

provincia limitrofa.

6. Alla Città metropolitana di Sassari, limitatamente al proprio territorio, sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni attribuite alla Provincia di Sassari fino alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuite dai comuni che ne fanno parte.

7. Il sindaco del Comune di Sassari assume le funzioni di sindaco metropolitano al trentacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla stessa data assume anche le funzioni di cui all'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016.

8. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente e si insedia il consiglio metropolitano.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale aggiorna l'assetto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016 secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9

Integrazione alla legge regionale n. 2 del 2016 in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. Per i casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità si fa riferimento alle norme statali vigenti in materia.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).